



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI e LO GIUDICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2013

Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene su diverse norme del codice penale con l'obiettivo di fare un salto di qualità nella lotta alle mafie. Esiste già una normativa da cui partire, ma è necessario ancora migliorare alcuni punti vitali del contrasto alle organizzazioni.

Il disegno di legge prevede che lo Stato faccia una scelta più rigorosa nel prevedere il sistema di pene per quanto riguarda i delitti di associazione mafiosa. Alle richieste dei *boss* mafiosi sulla revisione dei processi e sull'abolizione dell'ergastolo si deve rispondere in modo netto e compatto evitando ogni ipotesi di apertura, non lasciando alcun dubbio sulla severità delle pene e sulla loro applicazione. È ormai risaputo che al di là dei *boss* mafiosi condannati all'ergastolo, gli altri che sono colpiti da pene edittali appena escono dal carcere riprendono la propria funzione all'interno dell'organizzazione ma-

fiosa, garantendo una continuità sistemica che impedisce alla nostra democrazia di spazzare via ed eliminare alla radice le capacità criminali delle famiglie dei gruppi mafiosi. È necessario pertanto elevare il grado delle pene edittali ed impedire questo continuo via vai dalle carceri al fine di incrinare la continuità mafiosa e di disincentivare quell'idea che ancora oggi produce consenso tra gli affiliati mafiosi, secondo cui un periodo da trascorrere nelle carceri fa bene e forgia il carattere e rende più forte l'integrazione mafiosa.

Gli articoli del presente disegno di legge prevedono in particolare modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio che elevano le pene edittali dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso (articolo 1), di estorsione (articolo 2), e di usura (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da venti a venticinque anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da ventitrè a ventotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da ventirè a ventinove anni»; e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da venticinque a trenta».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale in materia del delitto di estorsione)

1. All'articolo 629 del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000, se concorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del terzo comma dell'articolo 628.

La pena è della reclusione da venti a venticinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000, se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*».

Art. 3.

*(Modifiche al codice penale in materia
del delitto di usura)*

1. All'articolo 644 del codice penale, dopo il sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«La pena è della reclusione da venti a venticinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000, se il reato è commesso da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*».